

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **201/1988** (ECLI:IT:COST:1988:201)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **10/02/1988**

Deposito del **18/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **02/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10433**

Atti decisi:

N. 201

ORDINANZA 10-18 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico"), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1984 dal Tribunale di Sala Consilina, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile vertente tra Romano Salvatore ed altro e Clemente Palmiro, concernente la convalida della elezione di quest'ultimo a consigliere comunale di Monte S. Giacomo, l'adito Tribunale di Sala Consilina ha sollevato, con ordinanza del 2 febbraio 1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico") "nella parte in cui non prevede, per il gestore provvisorio di farmacia, la facoltà di chiedere la sostituzione nei casi previsti dal primo comma n. 9, e con le modalità di cui al quarto comma, dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154";

che il giudice a quo osserva che la causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, primo comma, n. 9 della citata legge n. 154/81 è prevista per i titolari e non per i gestori provvisori delle farmacie (qual è il convenuto Clemente Palmiro), né, per la natura limitativa del diritto di elettorato passivo propria della legge stessa, è ammissibile una applicazione analogica della disposizione; ma che, tuttavia, poiché la ratio legis è intesa ad escludere dal diritto all'elettorato passivo coloro che possano concretamente avvalersi dell'esercizio della particolare attività in questione, la posizione del gestore provvisorio appare identica a quella del titolare della farmacia;

che, ciò premesso, il giudice a quo rileva che mentre il titolare della farmacia è abilitato a chiedere, ai sensi dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la propria sostituzione per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive, la stessa facoltà non è prevista per il gestore provvisorio, con conseguente violazione, da parte della norma impugnata, degli artt. 3 e 51 Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, deduce, innanzitutto, l'inammissibilità della questione per la natura regolamentare del denunciato d.P.R. n. 1271/75, e conclude, comunque, nel merito per l'infondatezza;

Considerato che l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato va accolta, in quanto il d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 è atto chiaramente privo di forza di legge, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (ord. n. 319 del 1986);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dal Tribunale di Sala Consilina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.